

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

**ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)**

**"Associazione Astronomica Cortina"**

**ART. 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: Associazione Astronomica Cortina A.P.S. apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro, di seguito denominata Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Località Pecol n. 95 nel comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Il trasferimento della sede legale potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2 - Statuto**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti per la

G.I.

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3- Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

**ART. 4 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

**ART. 5 - Finalità e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- (lettera H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (lettera F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- (lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali;
- (lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

G.I.

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione realizza le suddette finalità mediante le seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. ricerca scientifica in ambito astronomico:

- per gli associati la possibilità dell'utilizzo gratuito, disciplinato da regolamento, degli strumenti scientifici di osservazione (per esempio telescopi, pc), fotografia e studio collocati presso l'Osservatorio Astronomico situato al Col Druscié a Cortina d'Ampezzo;
- collaborazione con scienziati, enti di ricerca, università, per la ricerca scientifica;

2. diffusione della cultura astronomica tramite:

- conferenze pubbliche;
- iniziative culturali;
- apertura alle scuole di ogni ordine e grado per lezioni formative presso l'Osservatorio Astronomico, il Planetario di Cortina d'Ampezzo e/o presso gli Istituti Scolastici;
- apertura a tutti gli appassionati che ne facciano specifica richiesta a lezioni/momenti formativi presso l'Osservatorio Astronomico, il Planetario di Cortina d'Ampezzo e/o presso altre strutture.

3. formazione e istruzione in ambito astronomico;

G.I.

4. collaborazione, anche con forme di convenzionamento, con Enti pubblici e privati e con associazioni del Terzo Settore per attività di ricerca scientifica nel campo dell'astronomia;

5. collaborazione, anche con forme di convenzionamento, con Enti pubblici e privati e con Associazioni del Terzo Settore per attività di divulgazione scientifica, e formazione nel campo dell'astronomia;

6. articoli, saggi, pubblicazioni sia scientifici che di divulgazione;

7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

8. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di

G.I.

necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma a esse strumentali, secondo quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli Associati.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione del Veneto.

#### **ART. 6 - Risorse economiche**

In conformità a quanto disposto dall'art. 79, comma 5 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti

G.I.

	locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi	
	convenzionati;	
	f) proventi di servizi agli associati e a terzi (entrate	
	da biglietti/contributi/ ingressi) svolte in maniera	
	ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali	
	finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e	
	sottoscrizioni anche a premi;	
	i) altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale.	
	L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla	
	conservazione della documentazione, con l'indicazione dei	
	soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui	
	alle sopra indicate lettere b), c), d) ed e), nonché, per	
	le risorse economiche di cui alla lettera g), della	
	documentazione relativa alle erogazioni liberali se	
	finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni	
	dal reddito imponibile.	

G.I.

**ART. 7 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 8 - Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli Associati ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 9 - Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

**ART. 10 - Associati**

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato,

G.I.

tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione. L'Associazione non dispone alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Ciascuna quota associativa è personale, non è trasmissibile, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non collega, in alcuna forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati le persone fisiche e altre associazioni o enti, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Sono denominati Associati Fondatori gli associati che hanno fondato l'Associazione, per i quali valgono le stesse disposizioni che per gli altri associati.

L'ammissione va richiesta per iscritto; è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli

G.I.

Associati in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato è tenuto a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e gli altri casi disciplinati all'art. 13 del presente statuto.

#### **ART. 11 - Membri Onorari**

Sono Membri Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Tali membri non sono associati, non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea degli Associati. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e ammessi con parere positivo dell'Assemblea. Gli stessi organi sociali possono successivamente cancellare tali nomine.

#### **ART. 12 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ai sensi di legge ottenere il rimborso di eventuali

G.I.

spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o incarichi istituzionali a essa riconducibili;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto annuale economico - finanziario e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

G.I.

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari;

- versare la quota associativa;

- comunicare tempestivamente tramite mail o raccomandata A/R eventuali modifiche di residenza, telefono, fax ed e-mail al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13 - Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- **decesso;**

- **decadenza per morosità:** per il mancato pagamento della quota associativa: avviene su presa d'atto del Consiglio Direttivo;

- **recesso:** ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- **esclusione:** il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano

incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato commetta gravi infrazioni agli obblighi degli associati, sia causa di disordini e dissidi tra gli associati e in ogni caso quando intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che deve essere comunicata all'associato escluso a mezzo raccomandata A/R o via P.E.C. L'associato escluso può impugnare la delibera di esclusione dinanzi all'Assemblea degli Associati che decide sulla impugnazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. Il parere, in questo caso, sarà deliberato dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è effettiva dalla data di annotazione sul libro degli associati. L'associato escluso ha il diritto di ricorso al Giudice Ordinario entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica dell'esclusione.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

G.I.

Decade inoltre da ogni carica sociale.

#### **ART. 14 - Volontari e attività di volontariato**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del D.lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente

G.I.

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

#### **ART. 15 - Personale retribuito**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

#### **ART. 16 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati,

G.I.

- Consiglio Direttivo,
- Presidente.

**ART. 17- Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti presenti nel libro degli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera con firma per ricevuta, raccomandata A/R, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli eventuali casi di esclusione degli associati.

**ART. 18 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la

G.I.

fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ratifica l'entità delle quote sociali annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio (preventive e consuntivo);
- nomina il Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 19 - Validità Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni

G.I.

prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto. Sono esclusi dal diritto di voto i Membri Onorari. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a quattro voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli aventi diritto intervenuti in Assemblea straordinaria.

G.I.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, o da persona da lui delegata, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni assunte dall'Assemblea impegnano tutti gli associati ancorché contrari, astenuti o assenti.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

G.I.

oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 20 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre), e non superiore a 9 (nove), incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati che ne determina, di volta in volta, il numero dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre la gestione dell'Associazione, con l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale

G.I.

dipendente, la predisposizione dei bilanci dell'Associazione, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'ammontare delle quote annuali dovute dagli associati. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e le altre cariche eventualmente stabilite dai regolamenti. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, potranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Se per qualunque causa vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare avevano riportato il maggior numero di voti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà di quelli

nominati dall'Assemblea, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, mediante avviso via fax, e-mail, raccomandata A/R o con firma per ricevuta. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora della adunanza e il luogo in cui essa si terrà, cioè presso la sede dell'Associazione o in caso di impossibilità in altro luogo collocato all'interno del territorio nazionale.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in caso dell'assenza del Vicepresidente da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi

G.I.

presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ART. 21 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

G.I.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Presidente:

- predisporre in collaborazione con il Consiglio Direttivo le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è

G.I.

sostituito dal Vicepresidente.

#### **ART. 22 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

#### **ART. 23 - Libri sociali**

L'Associazione ha obbligo di tenere i seguenti libri sociali, in formato cartaceo e/o digitale:

- libro degli associati;
- libro delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari (solo cartaceo);

Ogni associato ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi. Ha inoltre diritto di visionare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i verbali dell'Assemblea degli Associati e il bilancio annuale, facendone una semplice richiesta via e-mail alla quale si darà risposta entro 30 (trenta) giorni. Per i verbali del Consiglio Direttivo o per i verbali di altri organi associativi, potrà chiederne un estratto del contenuto generale e delle principali decisioni, con le medesime modalità.

Il libro degli associati, che contiene i dati personali

G.I.

dei singoli associati, è tutelato dalla normativa sulla privacy. L'associato può chiedere di conoscere la lista degli associati, con le suddette modalità, comprensiva di nome e cognome. Pari diritti spettano all'Assemblea degli Associati.

I terzi non associati non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare qualunque documento associativo, tranne quelli tecnici che il Consiglio Direttivo trasmetterà per la gestione amministrativa.

#### **ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 18 e 19. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

#### **ART. 25 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 26 - Norma transitoria**

Tutto gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la presente disciplina, trovano

G.I.

applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs.

117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data

al medesimo articolo a opera dell'art. 5-sexies del D.lgs.

148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali

contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione

in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi,

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con

il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Cortina d'Ampezzo, 28 marzo 2021

Giulia Iafrate  


**Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - direzione**

**provinciale di Belluno, prot. n. 13694 del 30/03/2021,**

**atto n. 363 serie 3.**